

Atto di pegno generale

1. Con la presente il sottoscritto (di seguito il «datore di pegno») costituisce in pegno a favore di la Banca Swissquote (di seguito la «Banca») – a garanzia di tutti i crediti che la Banca detiene nei confronti del datore del pegno o dei suoi rappresentanti o derivanti da contratti già stipulati o da stipulare in futuro nel quadro delle relazioni commerciali esistenti, e questo sia per quanto concerne il credito stesso, sia per quanto riguarda gli interessi, le provvigioni, le spese, i costi legati alle dichiarazioni di rinuncia, ecc. – tutti i suoi valori patrimoniali, averi in conto, banconote e tutti gli altri beni, crediti ceduti e altri diritti, nonché titoli di ogni genere e valori patrimoniali senza securitizzazione (in particolare certificati azionari con stampa differita), compresi i diritti preferenziali e accessori scaduti e futuri (quali interessi, dividendi, diritti di sottoscrizione, premi, azioni gratuite, ecc.) che sono o saranno in futuro direttamente o indirettamente in possesso della Banca. Tutti questi oggetti saranno denominati di seguito nel loro insieme «i pegni».

Il presente atto di pegno si applica anche a tutti i titoli e valori patrimoniali, in particolare agli averi in divise, affidati in custodia a terzi a nome della Banca per conto del datore di pegno. Qualora il datore di pegno non dovesse onorare un impegno di pagamento, la Banca può, alla scadenza e senza ulteriori formalità, ricorrere agli averi in conto a favore del datore di pegno presso la Banca oppure presso banche corrispondenti a compensazione dei crediti vantati. A tale scopo, la Banca è autorizzata a convertire, senza particolare autorizzazione, gli averi in divise nella moneta del credito.

Nella misura in cui i titoli non sono al portatore o non sono stati debitamente girati, gli stessi vengono ceduti a titolo di pegno in relazione al presente atto ai sensi dell'art. 901 capoverso 2 del Codice civile svizzero. Se i pegni perdono valore oppure se la Banca ritiene che il valore delle garanzie non sia più sufficiente, il datore di pegno provvede, su semplice richiesta della Banca, a fornire delle garanzie supplementari o a effettuare il rimborso richiesto. In presenza di più crediti, la Banca stabilisce a quali di essi la garanzia o il ricavato della realizzazione vadano imputati.

2. Il diritto di pegno si estende a tutto l'oggetto del pegno, anche se il valore di quest'ultimo dovesse aumentare per effetto di versamenti o versamenti parziali.

3. La costituzione in pegno perdura fino a quando non saranno state soddisfatte tutte le pretese attuali o future vantate dalla Banca nei confronti del datore di pegno. La Banca può procedere in qualsiasi momento alla compensazione sugli averi del datore di pegno.

4. I procedimenti necessari alla gestione dei pegni e al mantenimento o all'incremento del loro valore sono interamente a carico del datore di pegno, il quale si impegna a intraprendere tutte le misure legali richieste in relazione con detti pegni. La Banca ha peraltro il diritto, ma non l'obbligo, di procedere a tali procedimenti a spese e a rischio del datore di pegno.

5. La Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di esercitare tutti i diritti del datore di pegno nei confronti di terzi (terzi debitori o titolari, ecc.). La Banca ha in particolare il diritto di richiedere il rimborso e procedere alla riscossione di crediti e titoli. In caso di decesso del datore di pegno, di fallimento, di esecuzione forzata o di procedimenti istruttori, ecc. avviati nei suoi confronti da un tribunale, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di far valere in via giudiziale le sue pretese. D'altro canto, il datore di pegno può, in un tale caso, far valere, oltre ai propri diritti, anche quelli della Banca.

6. Alla scadenza dei crediti, la Banca avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere immediatamente alla realizzazione dei pegni nel modo che giudicherà più opportuno, indipendentemente dalle disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. La Banca è libera di procedere a propria discrezione alla realizzazione dei pegni singolarmente o nel loro insieme, sia in borsa che sui mercati non regolamentati, se:

a.) il datore di pegno non dà seguito alla richiesta della Banca di rimborsare in tutto o in parte un importo dovuto e i saldi debitori sui conti correnti sono pagabili a vista;

b.) la Banca ritiene che i beni costituiti in pegno possano perdere o abbiano già perso valore, oppure se per altre ragioni la copertura risulta insufficiente e se il datore di pegno non dà seguito o lo fa solo parzialmente alla richiesta della Banca di fornire delle garanzie supplementari o di procedere al rimborso del debito entro i termini previsti. Nel caso in cui sussista il rischio imminente di una rapida perdita di valore dei pegni (notevoli flessioni dei corsi in borsa, ecc.), la Banca non è obbligata a informare precedentemente il datore di pegno sulla realizzazione dei pegni stessi.

La Banca non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato esercizio di tali diritti.

7. Se la Banca dovesse preferire la procedura prevista dalle disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, essa potrà realizzare i pegni o, senza riguardo alla disposizione dell'articolo 41 di detta legge, avviare la procedura fallimentare attraverso la normale esecuzione forzata.

8. Tutti i rapporti giuridici tra il datore di pegno e la Banca sottostanno al diritto svizzero. Luogo di adempimento e luogo di esecuzione per i datori di pegno domiciliati all'estero e foro giudiziario esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente documento è Gland, Svizzera. La Banca ha tuttavia la facoltà di far valere i propri diritti anche dinanzi alle autorità del domicilio del datore di pegno come pure dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente.

Luogo, Data

Firma

La forma al femminile è implicita.